



COMUNE DI POGGIO PICENZE

Provincia di L'Aquila

COPIA

DECRETO DEL SINDACO N. 10 del 01-03-2024

Pubblicata dal 01-03-2024 al 16-03-2024

N.61 del Registro Albo Pretorio

Oggetto: Nomina Commissario ai sensi dell'art. 12 del Decreto n. 12/2010 del Commissario Delegato per la Ricostruzione. AGGREGATO 1.08

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n.87 del 7 aprile 2009, recante "Dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009";

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile";

VISTO, in particolare, l'art. 2, comma 12 bis del citato decreto legge, il quale prevede che "i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono, d'intesa con il presidente della Regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, sentito il presidente della provincia, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1";

VISTO altresì l'articolo 14, comma 5 bis del medesimo decreto legge, il quale prevede che: "i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono, d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, d'intesa con il presidente della provincia nelle materie di sua competenza, piani di ricostruzione del centro storico delle città, come determinato ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell'abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009";

VISTA la "Disciplina relativa a linee di indirizzo strategico e piani di ricostruzione" approvata con decreto del Commissario Delegato per la ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo, 9 marzo 2010, n.3;

VISTO l'Atto di Intesa per la predisposizione dei Piani di Ricostruzione dei centri storici, stipulato in data 21 luglio 2010 prot. 1052/STM tra il Sindaco del Comune di Poggio Picenze,

il Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 1 dell'OPCM del 22.12.2009 n. 3833 e dell'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2009 n. 195, convertito con modifiche dalla legge n. 26, Dott. Giovanni Chiodi, e il Presidente della Provincia, Dott. Antonio Del Corvo;

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 31 luglio 2012 con il quale è stato adottato il Piano di Ricostruzione del centro storico di Poggio Picenze;

VISTO il Decreto del Presidente della Amministrazione Provinciale dell'Aquila n. 10 del 16 marzo 2015 con il quale è stato approvato l'accordo di programma avente ad oggetto "Piano di Ricostruzione del Comune di Poggio Picenze" sottoscritto in data 16 ottobre 2014;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 04 novembre 2014 di ratifica dell'Accordo di Programma e presa d'atto del nulla osta USRC del Piano di Ricostruzione del centro storico di Poggio Picenze;

VISTE le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 01 maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3767 del 13 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3772 del 19 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 del 9 luglio 2009, n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3799 del 6 agosto 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3822 del 25 novembre 2009, n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 del 22 dicembre 2009, n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010 e n. 3870 del 21 aprile 2010;

VISTO, in particolare, che l'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e successive modifiche prevede che, per gli aggregati edilizi che devono essere individuati dai comuni, occorre la costituzione di consorzi obbligatori tra i proprietari delle singole unità immobiliari costituenti l'aggregato;

VISTO il comma 19 dell'articolo 7 della medesima ordinanza che prevede l'adozione da parte del Commissario delegato di un decreto che definisca le disposizioni regolamentari che disciplinano la costituzione ed il funzionamento dei consorzi obbligatori;

VISTO il D.C.D. n. 12/2010 regolante la costituzione ed il funzionamento dei consorzi obbligatori per la ricostruzione;

VISTO in particolare l'art. 12 del summenzionato decreto il quale recita testualmente: *"Decorso inutilmente il termine di cui all' art. 3, comma 2, il comune competente in base alla localizzazione dell' aggregato, ai sensi dell' art. 7, comma 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e s. m. i., previa diffida ad adempiere, pubblicata sull' albo pretorio e sul sito internet istituzionale entro un termine di 15 giorni, si sostituisce ai proprietari inadempienti entro il successivo termine di 15 giorni. Il potere sostitutivo dei comuni si esercita mediante la nomina di un commissario e l'occupazione temporanea degli immobili a titolo gratuito ai soli fini della realizzazione delle finalità del consorzio obbligatorio. Il commissario agisce in sostituzione del consorzio nello svolgimento di tutte le attività, anche preparatorie, connesse e strumentali, volte alla completa realizzazione degli interventi. "*

PRESO ATTO della necessità di dare avvio alle procedure per la riparazione degli edifici

danneggiati ricadenti all'interno del Piano di Ricostruzione;

VISTA l'istanza acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 695 del 06/03/2023 dei Sigg.ri Marco e Simona Santarelli, in qualità di proprietari delle unità immobiliari ricomprese nell'aggregato 1.08, con la quale viene richiesto il Commissariamento dell'aggregato in oggetto, successivamente integrata con la dichiarazione acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 2664 del 05/09/2023;

PRESO ATTO che ad oggi non è stato costituito il consorzio obbligatorio o procura speciale per l'aggregato edilizio n. 1.08, così come definito dal Decreto n. 12/2010 del Commissario Delegato;

RITENUTO di dover procedere alla nomina del commissario previsto dal sopracitato art. 12 del D.C.D. n. 12/2010;

PRESO ATTO che la nomina di che trattasi riveste carattere fiduciario di competenza del Sindaco del Comune ove sono allocati gli aggregati con consorzio obbligatorio non costituito;

RAVVISATA la volontà del Comune di Poggio Pienze di avvalersi di un professionista di fiducia;

VISTO l'ART. 17 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, *termine per la conclusione della ricostruzione privata terremoto de L'Aquila - Casa Italia 1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici del centro Italia, e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi da L'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2022, pena la decadenza dal beneficio. Il comune può avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a).".*

VISTO l'Avviso pubblico contenuto nel Decreto Sindacale n. 2 del 16.01.2020, pubblicato sull'albo online e sul sito istituzionale del Comune di Poggio Pienze per 15 giorni, con scadenza presentazione domande entro il 03.02.2020, tendente a raccogliere le manifestazioni di interesse a ricoprire il ruolo di Commissario, ai sensi e per gli effetti del decreto n. 12 del Commissario Delegato;

PRESO ATTO delle manifestazioni d'interesse pervenute presso questo Comune entro i termini stabiliti dal citato Avviso sopra richiamato;

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce altresì conferma da parte del soggetto di seguito indicato della propria volontà ad essere nominato commissario a seguito della proposta ad essi rivolta per le vie brevi dall'amministrazione, ai sensi del Decreto di attuazione n. 12 (Disposizioni regolamentari per la costituzione dei consorzi obbligatori ai sensi dell'art. 7 dell' Ordinanza del Presidente del Consiglio 12 Novembre 2009 n. 3820) emesso dal Presidente della Regione Abruzzo quale Commissario Delegato per la Ricostruzione;

TENUTO CONTO altresì che l'incarico è di natura fiduciaria e che l'individuazione del nominativo del professionista da incaricare avviene a mezzo di esame dei *curricula* e di colloquio dei candidati formatosi a seguito dell'Avviso Pubblico contenuto nel Decreto

Sindacale n. 2 del 16.01.2020, pubblicato sull'albo online e sul sito istituzionale del Comune di Poggio Pienze per 15 giorni, con scadenza presentazione domande entro il 03.02.2020;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle competenze del Sindaco, nonché ai poteri ad esso impartiti con Decreto n. 12 del Commissario Delegato per la Ricostruzione;
VISTA la L. 7 agosto 2012, n. 134;
VISTO il D.lgs. 267/2000;

DECRETA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziali della presente.
2. Ai sensi e per gli effetti dell' art. 12 del Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 12/2010, dott. Gianni Chiodi, di nominare
 - Commissario dell'aggregato edilizio n. 1.08 compreso nel P.d.R del Comune di Poggio Pienze (AQ), il Dott. Massimiliano Pieri, c.f. PRIMSM77H25A345Z, alla quale saranno corrisposti i compensi previsti dalle Ordinanze in materia;
3. Che al commissario sopra indicato vengono conferiti i poteri, gli obblighi e le prerogative previste dalle sopra richiamate norme con particolare riferimento all'art. 12 dell'Ordinanza n.12/2010;
4. Di dare atto che l'assunzione di tale nomina non determina oneri di alcun genere a carico del Comune di Poggio Pienze, e che l'atto dell'accettazione dell'incarico da sottoscrivere entro dieci giorni dalla data del presente Decreto conterrà l'accettazione da parte degli incaricati del compenso per le funzioni di commissario del consorzio obbligatorio, nei limiti di quanto previsto e finanziato dalle vigenti norme in materia di riparazione e ricostruzione danni sismici.
5. Di dare atto che, con l'accettazione dell'incarico, i soggetti nominati espressamente rinunciano a qualsiasi pretesa economica qualora, all'esito dei sopralluoghi e rilievi tecnici sull'aggregato oggetto dell'incarico, dovesse emergere che per l'aggregato edilizio stesso non risulti necessario alcun intervento finalizzato al ripristino dell'agibilità sismica.
6. Di dare atto che l'incarico viene conferito alle seguenti, vincolanti, norme e condizioni:
 - i compiti del Commissario, si estendono a tutte le attività preparatorie, connesse e strumentali alla completa realizzazione degli interventi come disciplinati dalle richiamate OPCM e DCD emessi e/o che, per la specifica materia, verranno successivamente emanati; a titolo semplificativo e non esaustivo essi comportano: contatti e rapporti di formazione e informazione con i singoli proprietari costituenti l'aggregato; l'individuazione del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza delle parti comuni dell'aggregato e/o coordinatore dei singoli progettisti, presentazione della richiesta di contributo, individuazione dell'impresa appaltatrice, gestione e rendicontazione dei lavori e delle spese;
 - Il commissario, altresì, predispone ed attua tutti i provvedimenti, urgenti ed indifferibili, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento art.54 D.L.vo 267/2000 e art. 2 D.M. Interno 08.08.2008) al fine di pervenire alla occupazione temporanea degli immobili oggetto dell'aggregato;
 - Il compenso spettante al Commissario, per ogni singolo aggregato, rientra nelle disposizioni dell'art.8, comm. 2, dell'OPCM n°3803/2009 (comma 14 art.7 OPCM 3820/2009), senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.
 - Per la realizzazione degli interventi da porre in essere, al fine di procedere con la massima urgenza agli interventi unitari di rafforzamento o miglioramento sismico per la

ricostruzione o riparazione delle parti comuni degli aggregati per i quali viene esercitato il potestà sostitutivo del comune, il Commissario è tenuto al rispetto oltre che delle richiamate OPCM e DCD e normative di legge vigenti, anche delle disposizioni, direttive ed indirizzi emanati e/o emanandi dall'Amministrazione comunale;

- Nel caso in cui l'Amministrazione comunale ravvisi inadempienze e/o omissioni da parte del Commissario, ovvero ritardi nei tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi, previa formale diffida ad adempiere, il Sindaco con proprio autonomo provvedimento ha facoltà di procedere alla revoca della presente nomina;

- Nel caso della anticipata interruzione della presente nomina, per revoca, dimissioni e/o altra causa il compenso spettante al Commissario sarà valutato in rapporto proporzionale all'avanzamento del singolo aggregato, nei modi e nei termini come sopra richiamati e liquidati nella misura del 70% (settanta per cento) per tener conto delle prevalenti operazioni di misura, senza nessun ulteriore onore e/o penale;

- In ogni caso al Commissario, con l'accettazione dell'incarico, espressamente rinuncia a qualsiasi pretesa economica qualora intervenga una decisione giudiziaria che annulli o revochi la validità del presente Decreto Sindacale;

7. Di pubblicare il presente provvedimento sull'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi e sul sito Internet istituzionale del Comune di Poggio Picenze nella sezione "Sisma e Ricostruzione";

8. Di trasmettere copia del presente decreto all'Ufficio Amministrativo e all'Ufficio Sisma per il seguito di competenza;

9. Di notificare il presente Decreto al Dott. Massimiliano Pieri mediante posta elettronica certificata, unitamente al modulo di accettazione dell'incarico da restituire a questo Ente entro 10 giorni dalla notifica.

Il Sindaco
F.to Gialloredo Antonello